

Statuti

dell'Associazione

Centro di formazione Polybau

I. Nome, forma giuridica, sede e scopo

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

- ¹ A norma dell'art. 60 ss. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata «Centro di formazione Polybau» con sede a Uzwil SG.
- ² L'Associazione è iscritta nel registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- ¹ L'Associazione ha quale fine lo sviluppo e l'esecuzione di servizi di formazione nel campo professionale dell'involucro edilizio. Essa si dedica inoltre all'ulteriore sviluppo del campo professionale dell'involucro edilizio.
- ² L'Associazione gestisce i centri di formazione necessari, attualmente con sede a Uzwil, Grenchen e Les Paccots. Essa può realizzare, acquisire ovvero gestire ulteriori centri di formazione e inoltre anche istituti che siano direttamente o indirettamente funzionali allo scopo dell'Associazione (come ad esempio per l'alloggio dei partecipanti ai corsi di formazione).
- ³ Di norma, l'Associazione non acquisisce immobili. Gli immobili necessari al perseguimento dello scopo (in particolare per i centri di formazione) sono al contrario di proprietà della fondazione Polybau della cooperativa Involucro edilizio Svizzera, che stipula contratti di locazione a lungo termine con l'Associazione.

II. Adesione

Art. 3 Tipi di adesione

- ¹ Possono diventare soci attivi associazioni del campo professionale dell'involucro edilizio.
- ² Possono essere accettate come soci partner le persone e le aziende che collaborano con l'Associazione in qualità di partner di formazione sulla base di accordi corrispondenti.
- ³ Possono essere accettate come soci passivi le persone fisiche o giuridiche nonché gli enti che desiderano contribuire allo scopo dell'Associazione e a promuovere lo stesso (ad es. associazioni Minergie o Solar).
- ⁴ I soci partner e passivi non hanno diritto di voto. Hanno tuttavia il diritto di parola in sede di Assemblea generale.
- ⁵ La Direzione disciplina all'interno di un regolamento i dettagli relativi ai diritti e agli obblighi dei soci partner e passivi, in particolare in relazione ad ambiti come il flusso di informazioni, i diritti di consultazione e simili.

Art. 4 Acquisizione dell'adesione

- ¹ Le associazioni candidate all'adesione in qualità di soci devono presentare domanda di accettazione alla Direzione. La Direzione provvede affinché vengano prodotte le informazioni e la documentazione necessarie.
- ² Una volta depositata la domanda di adesione completa, la Direzione presenta la richiesta alla successiva Assemblea generale per l'approvazione o il rifiuto della domanda di adesione attiva.
- ³ L'adesione partner e passiva è motivata con la presenza della deliberazione di accettazione da parte della Direzione.

Art. 5 Diritti e obblighi

- ¹ I membri attivi si impegnano nell'ambito della formazione di base nel settore professionale dell'involucro edilizio collaborando con i comitati competenti di Polybau. Inoltre, versano un contributo finanziario e sostengono la presenza comune nell'ambito del settore professionale dell'involucro edilizio.
- ² I membri si impegnano a adoperarsi, nei rispettivi enti promotori, affinché i servizi formativi nel settore della formazione professionale superiore nell'ambito professionale dell'involucro edilizio siano erogati dal centro di formazione Polybau.
- ³ Ciascun socio attivo è tenuto a impegnarsi attivamente nel perfezionamento della tecnica specialistica del proprio campo e a mettere costantemente a servizio dell'Associazione i risultati.

- ⁴ Ciascun socio – fatte salve le disposizioni relative all'Assemblea universale (art. 11 cpv. 5) – ha il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale e a usufruire dei servizi offerti ai soci dall'Associazione. Il diritto di voto e di elezione spetta invece solo ai soci attivi.
- ⁵ I soci sono vincolati alle disposizioni della legge, degli Statuti nonché ai regolamenti e alle delibere emanati dall'Assemblea generale.
- ⁶ I soci attivi sono tenuti a conferire i contributi deliberati dall'Assemblea generale.

Art. 6 Cessazione dell'adesione

- ¹ L'adesione cessa mediante dimissioni, decesso (nel caso delle persone fisiche), scioglimento (nel caso delle persone giuridiche e degli enti), esclusione o scioglimento dell'Associazione.
- ² Per i soci attivi, le dimissioni sono possibili nel rispetto di un termine di disdetta di tre anni alla fine di un anno di formazione, per tutti gli altri soci con un termine di sei mesi alla fine di un anno associativo. La disdetta deve essere operata a mezzo lettera raccomandata e deve pervenire al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta presso la sede dell'Associazione, diversamente la disdetta acquista efficacia solo al successivo termine disponibile.
- ³ Il decesso ovvero lo scioglimento di un socio produce la cessazione immediata dell'adesione.
- ⁴ I soci che, nonostante gli avvertimenti scritti della Direzione, contravvengano agli interessi dell'Associazione, possono essere esclusi dalla Direzione (soci partner e passivi) o su richiesta della Direzione dall'Assemblea generale (soci attivi).
- ⁵ La cessazione dell'adesione non incide sull'adempimento dei diritti e degli obblighi sorti in precedenza. In particolare, i corsi di formazione in essere devono essere portati a termine con tutti i diritti e gli obblighi reciproci.

Art. 7 Sanzioni

- ¹ I soci che contravvengano agli interessi dell'Associazione vengono ammoniti dalla Direzione.
- ² Qualora un'ammonizione non produca effetti, viene trasmesso un avvertimento formale associato all'avviso di esclusione in caso di recidive.
- ³ Al contempo, ossia in aggiunta all'ammonizione o all'avvertimento, in caso di violazione degli Statuti o delle delibere dell'Assemblea generale o della Direzione, la Direzione può irrogare nei confronti del socio dimentico dei propri doveri una ovvero, in caso di recidive, più multe da CHF 100.– a CHF 10'000.–; le multe spettano all'Associazione.
- ⁴ I provvedimenti aventi ad oggetto le multe possono essere impugnati dal socio interessato entro 30 giorni innanzi a un collegio arbitrale terzo con sede presso la sede dell'Associazione, il quale decide in via definitiva con esclusione della

giurisdizione ordinaria. Il socio e l'Associazione nominano un arbitro ciascuno; questi ultimi si accordano entro 30 giorni in merito a un presidente, il quale deve essere un giurista e al quale, in caso di parità di voti, spetta il voto decisivo. Il termine di impugnazione è concesso se il socio designa il proprio arbitro e presenta le proprie istanze nei confronti dell'Associazione entro il termine, dopodiché l'Associazione designerà il proprio arbitro entro i successivi 30 giorni. Per il resto, si applica il concordato sull'arbitrato.

Art. 8 Pretese e impegni

- ¹ I soci dimissionari, esclusi o altrimenti usciti non vantano alcuna pretesa in relazione al patrimonio dell'Associazione, né a una quota del cosiddetto fondo infrastrutturale gestito presso la fondazione Immobilien Polybau.
- ² Per contro, gli ex soci ovvero i relativi aventi causa restano responsabili nei confronti dell'Associazione per gli impegni derivanti dall'adesione.

III. Organi

Art. 9 Principio

- ¹ Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea generale, la Direzione e l'Ufficio di revisione.
- ² Ulteriori organi possono essere costituiti tramite variazioni degli Statuti.

A. Assemblea generale

Art. 10 Assemblea generale

L'Assemblea generale è composta dall'assemblea dei soci dell'Associazione.

Art. 11 Convocazione

- ¹ L'Assemblea generale viene convocata almeno una volta all'anno, di norma nel primo semestre associativo, dalla Direzione.
- ² Le sedute straordinarie dell'Assemblea generale hanno luogo ogniqualvolta le attività lo richiedano nonché ogni volta che almeno 1/5 dei soci attivi, in ogni caso tuttavia almeno tre, ne chiedono la convocazione alla Direzione. Qualora la Direzione non soddisfi tale richiesta entro al più tardi 30 giorni, i soci attivi interessati possono convocare autonomamente l'Assemblea.
- ³ La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea e con indicazione dei punti all'ordine del giorno. Non è consentito deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno che non siano stati debitamente annunciati.
- ⁴ Le istanze e le proposte di candidatura all'attenzione dell'Assemblea generale devono essere indirizzate alla Direzione al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea.
- ⁵ Ove siano presenti tutti i soci attivi e non sia sollevata alcuna opposizione, può essere tenuta un'Assemblea generale straordinaria senza rispetto delle formalità di convocazione ed è consentito deliberare validamente in merito a qualsivoglia materia (Assemblea universale).

Art. 12 Presidenza e verbale

- ¹ A presiedere la seduta è il presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo il vicepresidente. Ove necessario, può essere nominato anche un presidente del giorno.
- ² Deve essere tenuto un verbale delle sedute dell'Assemblea generale. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dall'estensore del verbale, il quale non deve essere socio dell'Associazione ovvero membro della Direzione. Il verbale deve essere fatto pervenire ai soci e approvato nella seduta successiva dell'Assemblea. In circostanze di urgenza, il verbale o parti di esso possono essere fatti pervenire ai soci con apertura di un termine di opposizione; dopo la scadenza inutilizzata di tale termine, il verbale ovvero le parti interessate si intendono approvati.

Art. 13 Compiti e competenze

- ¹ L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea generale. Essa è competente per tutti i compiti che la legge o gli Statuti non assegnino a un altro organo.
- ² L'Assemblea generale ha, in particolare, i compiti e le competenze seguenti:
 - a. Nomina e revoca dell'Ufficio di revisione
 - b. Nomina e revoca di altri organi previsti dagli Statuti
 - c. Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale
 - d. Fissazione dei contributi dei soci
 - e. Concessione del discarico alla Direzione
 - f. Accettazione ed esclusione di soci attivi
 - g. Deliberazione in merito alle richieste dei soci
 - h. Variazione degli Statuti
 - i. Deliberazione in merito a tutte le altre materie a essa presentate dalla Direzione

Art. 14 Potere deliberativo e rappresentanza

- ¹ L'Assemblea generale ha potere deliberativo ove sia presente la maggioranza di tutti i soci attivi.
- ² Di norma, i soci vengono rappresentati dai propri organi. La rappresentanza tramite altre persone è consentita sulla base di una procura scritta. Ciascun socio può designare un numero a scelta di delegati.
- ³ In mancanza del potere deliberativo, dovrà essere convocata una nuova Assemblea, che avrà potere deliberativo senza considerazione della presenza.

Art. 15 Deliberazione

- ¹ In linea di massima, ciascun socio attivo, indipendentemente dal numero dei propri delegati, ha un voto («voto pro capite»). In caso di deliberazioni sulla base della forza dei voti, la forza dei voti di ciascun singolo socio attivo corrisponde alla quota percentuale di apprendisti arrotondata a un numero intero che il socio attivo interessato ha preparato nell'anno precedente (data di riferimento attuale: 15 novembre).
- ² In linea di massima, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti pro capite presenti ovvero rappresentati.
- ³ Le seguenti deliberazioni necessitano di una maggioranza assoluta sia dei voti pro capite presenti che della forza dei voti rappresentata:
 - a. Accettazione ed esclusione di soci attivi
 - b. Variazione degli Statuti

B. Direzione

Art. 16 Nomina, durata del mandato e costituzione

- ¹ I soci attivi hanno il diritto di designare tante persone in seno alla Direzione quante ne prevede il loro diritto di seggio in conformità all'art. 17, tuttavia almeno una persona. Per ciascun membro della Direzione deve essere designata una persona, in particolare in qualità di sostituto.
- ² In linea di massima, la durata del mandato è pari a tre anni; è consentita a scelta la rinomina. In caso di variazione dei diritti di seggio (ad es. a seguito dell'adesione o dell'uscita di soci attivi o a causa della variazione dei numeri degli apprendisti) alla data indicata deve essere effettuata una nuova assegnazione per il periodo restante della durata del mandato.
- ³ La Direzione si costituisce da sé.

Art. 17 Composizione

- ¹ I soci attivi hanno diritto di rappresentanza in seno alla Direzione in funzione del numero di apprendisti che hanno preparato nell'anno precedente (data di riferimento attuale: 15 novembre).
- ² Ciascun socio attivo ha diritto a un rappresentante in seno alla Direzione per ciascuna quota percentuale intera di apprendisti del 20%.
- ³ Il segretario partecipa alle riunioni della Direzione con voto consultivo.

Art. 18 Convocazione

- ¹ La Direzione si riunisce ogniqualvolta le attività lo richiedano.
- ² La convocazione è effettuata dal presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo dal vicepresidente, nonché ogni volta che almeno 1/5 dei soci, in ogni caso tuttavia almeno due, ne chiedono la convocazione al presidente. Qualora il presidente non soddisfi tale richiesta entro al più tardi 10 giorni, i soci interessati possono convocare autonomamente la riunione.
- ³ La convocazione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea e con indicazione dei punti all'ordine del giorno. Non è consentito deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno che non siano stati debitamente annunciati.
- ⁴ Le istanze all'attenzione della Direzione devono essere indirizzate al presidente al più tardi 10 giorni prima della riunione.
- ⁵ Ove siano presenti tutti i membri della Direzione ovvero i relativi sostituti designati e non sia sollevata alcuna opposizione, può essere tenuta una riunione della Direzione senza rispetto delle formalità di convocazione ed è consentito deliberare validamente in merito a qualsivoglia materia (Assemblea universale).

Art. 19 Presidenza e verbale

- ¹ A presiedere la seduta è il presidente, in caso di impedimento di quest'ultimo il vicepresidente. Ove necessario, può essere nominato anche un presidente del giorno.
- ² Deve essere tenuto un verbale delle riunioni della Direzione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dall'estensore del verbale, il quale non deve essere membro della Direzione. Il verbale deve essere fatto pervenire ai membri della Direzione e approvato nella riunione successiva. In circostanze di urgenza, il verbale o parti di esso possono essere fatti pervenire ai membri della Direzione con apertura di un termine di opposizione; dopo la scadenza inutilizzata di tale termine, il verbale ovvero le parti interessate si intendono approvati.

Art. 20 Compiti e competenze

- ¹ L'organo supremo direttivo dell'Associazione è l'Assemblea generale. Essa determina l'orientamento fondamentale ed esercita l'alta vigilanza.
- ² La Direzione ha, in particolare, i compiti e le competenze seguenti:
 - a. Gestione delle attività dell'Associazione, nella misura in cui esse non siano state delegate in conformità all'art. 21
 - b. Alta vigilanza in relazione ai campi di attività oggetto di delega, in particolare in relazione all'amministrazione, ai centri di formazione e agli altri istituti dell'Associazione
 - c. Definizione della strategia dell'Associazione
 - d. Ulteriore sviluppo della politica di formazione nel campo professionale dell'involucro edilizio
 - e. Decisione in merito alla realizzazione di ulteriori centri di formazione e istituti dell'Associazione
 - f. Rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi (nella misura in cui ciò non avvenga tramite l'amministrazione) nonché regolamento dei diritti di firma
 - g. Emanazione, modifica e revoca di regolamenti, in particolare per gli ambiti dei compiti oggetto di delega (regolamento organizzativo)
 - h. Redazione del rapporto annuale, del conto annuale e del budget
 - i. Preparazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea generale
 - j. Accettazione ed esclusione di soci partner e passivi

Art. 21 Delega dell'amministrazione e del regolamento organizzativo

- ¹ La Direzione delega interamente l'amministrazione operativa all'amministrazione fatto salvo l'art. 20 di cui sopra.

- ² La Direzione emana un regolamento organizzativo che ordini l'amministrazione, nomini le cariche necessarie a tale scopo nonché ne disciplini i compiti e la rendicontazione.

Art. 22 Potere deliberativo

- ¹ La Direzione ha potere deliberativo ove sia presente la maggioranza dei propri membri.
- ² In mancanza del potere deliberativo, dovrà essere convocata una nuova riunione, che avrà potere deliberativo senza considerazione della presenza.

Art. 23 Deliberazione

- ¹ Le deliberazioni della Direzione necessitano di una maggioranza assoluta sia dei voti pro capite presenti che della forza dei voti rappresentata.
- ² Il calcolo dei voti pro capite ovvero della forza dei voti avviene analogamente all'art. 15 cpv. 1. In caso di parità di voti al presidente spetta il voto decisivo.
- ³ Un socio attivo che designi più rappresentanti in seno alla Direzione ha tuttavia solo un voto pro capite in seno alla stessa. La relativa forza dei voti è ripartita in egual misura tra i propri rappresentanti in seno alla Direzione partecipanti alla riunione della Direzione.
- ⁴ Le deliberazioni circolari sono ammesse se tutti i membri della Direzione sono d'accordo con tale tipo di deliberazione. Al segretario viene data la possibilità di partecipare alla procedura di consultazione.

Art. 24 Diritto di firma

- ¹ La Direzione disciplina il diritto di firma e provvede alle necessarie iscrizioni nel registro di commercio.

C. Ufficio di revisione

Art. 25 Nomina e durata del mandato

L'Assemblea generale nomina un ufficio di revisione indipendente per una durata del mandato di tre anni. È consentita a scelta la rinomina.

Art. 26 Compiti

- ¹ L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale dell'Associazione secondo la legge e i principi riconosciuti di revisione contabile.
- ² Esso presenta il proprio rapporto all'Assemblea generale e ne deposita la richiesta in modo corrispondente.
- ³ Di norma, l'Ufficio di revisione partecipa all'Assemblea generale ordinaria.

IV. Finanze

Art. 27 Responsabilità per gli impegni dell'Associazione

I soci non rispondono degli impegni dell'Associazione.

Art. 28 Entrate

- ¹ L'Associazione si finanzia in primo luogo dai contributi derivanti dagli accordi sulle prestazioni con i Cantoni.
- ² Ulteriori entrate possono provenire, in particolare, da:
 - a. Erogazione di prestazioni
 - b. Contributi di partner di formazione
 - c. Contributi da fondi di formazione
 - d. Contributi da contratti collettivi di lavoro
 - e. Contributi dei soci che siano stati deliberati dall'Assemblea generale
 - f. Redditi della sostanza
 - g. Donazioni, legati e contributi volontari
 - h. Multe
- ³ I membri si impegnano reciprocamente a promuovere adeguatamente lo scopo dell'associazione anche attraverso l'acquisizione di nuovi partner formativi e l'assistenza a quelli esistenti.
- ⁴ L'obiettivo, ai fini della copertura delle spese dovute, è esigere solo preliminarmente in via proporzionale contributi in contanti dei soci attivi.

V. Disposizioni finali

Art. 29 Variazioni degli Statuti

- ¹ Le variazioni degli Statuti necessitano di una maggioranza assoluta sia dei voti pro capite presenti ovvero rappresentati in sede di Assemblea generale che della forza dei voti presente ovvero rappresentata (art. 15 cpv. 3).

Art. 30 Scioglimento dell'Associazione

- ¹ La deliberazione di scioglimento dell'Associazione necessita di una maggioranza assoluta sia dei voti pro capite che dell'intera forza dei voti di tutti i soci.
- ² A condizione che non venga designato un particolare liquidatore, la liquidazione sarà evasa dalla Direzione allora in carica.
- ³ Ove possibile, il provento della liquidazione dovrà essere trasferito a un istituto che si dedichi alle medesime ovvero comparabili finalità. Qualora ciò non sia possibile, il provento della liquidazione dovrà essere ripartito tra i soci attivi sulla base dei numeri di apprendisti da ultimo preparati.

Art. 31 Disposizioni complementari / Regola di interpretazione

- ¹ Per quanto le presenti disposizioni non contengano alcuna disciplina, si applicano in via complementare le disposizioni del Codice civile svizzero inerenti all'Associazione.
- ² In caso di difficoltà interpretative, fa fede il testo in lingua tedesca degli Statuti e della legge.

Art. 32 Entrata in vigore / Disposizione transitoria


- ¹ I presenti Statuti entrano in vigore con la relativa accettazione in sede di Assemblea generale del 12 dicembre 2025.

Uzwil, 12 dicembre 2025

Il presidente:


Beat Brühlhart

Il vicepresidente:


Alex Beutler

I soci:

Cooperativa Involucro edilizio Svizzera, Uzwil SG

Arthur Müggler, Presidente

Dr. André Schreyer, Direttore

Associazione «Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi» (SISP), Liebfeld

Cédric Cagnazzo, Presidente

Dieter Mathys, Direttore

Associazione «Associazione professionale svizzera per facciate ventilate» (APSFV), Böisingen FR

Daniel Vonlanthen, Presidente

Nadja Diethelm, membro della Direzione

Associazione «PAVIDENSA», Abdichtungen Estriche Schweiz, Berna

Danyel Jamain, Presidente

Melanie Saner, Direttrice

Associazione svizzera delle schermature solari (VSR), Zurigo

Walter Strässle, Presidente

Marcel Voyame, Direttore

Associazione di categoria svizzera per l'energia solare (Swissolar), Zurigo

Jürg Grossen, Presidente

Matthias Egli, Direttore